

Stefano Celli

[Signature]



*Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria
Settore Prevenzione Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria*

Allegato al verbale del 14.09.2010

BOZZA DI ACCORDO

Per la regolamentazione della procedura relativa alla reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria ai sensi dell'art. 4 comma 7 della legge 412/1991 – art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 493/93

1. Al medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria come disciplinato dall'art. 1 comma 16 D.L. 324/1993 convertito nella legge 493/93. A tal fine le domande di iscrizione nella graduatoria riservata dovranno essere prodotte, in costanza di servizio, a pena di esclusione, entro il 31.12.2010..
2. Per gli anni successivi, per la presentazione delle domande di iscrizione nella graduatoria riservata si applicano i termini ordinariamente previsti dall'ACN per la presentazione della domanda di inserimento in graduatoria. (dal 1 al 31 gennaio di ogni anno).
3. Ai fini della predisposizione della graduatoria verranno utilizzati i criteri di valutazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 16 dell'A.C.N. di Medicina Generale vigente. La graduatoria riservata viene approvata e pubblicata annualmente con decreto dirigenziale, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie regionali.
4. È consentita la partecipazione dei medici iscritti nella graduatoria riservata all'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, per l'ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dall'articolo 33 dell'ACN vigente, ovvero nel rispetto del rapporto ottimale.
5. A tal fine, all'atto della pubblicazione degli Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria, i medici inseriti nella graduatoria riservata di cui al punto sub 1., fermo restando il permanere delle condizioni di cui sopra (essere inserito in graduatoria; essere carente l'ambito di provenienza) presentano domanda, per la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati su apposito modello, che sarà pubblicato contestualmente alla modulistica per l'inserimento nella graduatoria regionale.
6. L'ufficio, valutato il permanere delle condizioni, assegna l'ambito.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]